

REGOLAMENTO (CE) N. 197/1999 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli orto-
frutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,
 del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione
 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per
 quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore
 degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
 mento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, para-
 grafo 6,
 considerando che il regolamento (CE) n. 2379/98 della
 Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti
 per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli
 richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;
 considerando che, sulla base delle informazioni di cui la
 Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indi-
 cativi risultano superati per le nocciole con guscio, le noci
 comuni con guscio, i limoni e le uva da tavola;
 considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per
 i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra
 il 16 novembre 1998 e il 14 gennaio 1999, per le nocciole
 con guscio, le noci comuni con guscio, i limoni e le uva

da tavola, un tasso delle restituzioni applicabile inferiore
 al tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi
 richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di
 esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regola-
 mento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 16 novembre 1998 e
 il 14 gennaio 1999, sono fissati nell'allegato del presente
 regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli
 richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo
 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel
 quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uru-
 guay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio
 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
 in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1999.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 295 del 4. 11. 1998, pag. 15.